



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'

Provincia di Cuneo

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VILLANOVA MONDOVI' - PIANFEI - ROCCAFORTE MONDOVI' E GARESSIO PER IL SERVIZIO CONGIUNTO DI SEGRETERIA COMUNALE

L'anno _____ giorno _____ del mese di _____ presso il Municipio Villanova Mondovì, tra i Sigg.

- TURCO MICHELANGELO Sindaco pro tempore del **Comune di Villanova Mondovì** (C.F. TRC MHL49E27 L974O) il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune autorizzato con deliberazione consiliare n. _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge;
- TURCO MARCO Sindaco pro tempore del **Comune di Pianfei** (C.F. 00469060040) il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune autorizzato con deliberazione consiliare n. _____ del _____ esecutiva ai sensi di Legge;
- BONGIOVANNI PAOLO Sindaco pro tempore del **Comune di Roccaforte Mondovì** (C.F. 00478600042) il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune autorizzato con deliberazione consiliare n. _____ del _____ del esecutiva ai sensi di Legge;
- FAZIO Ferruccio Sindaco pro tempore del **Comune di Garessio** (C.F. 00351910047) il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune autorizzato con deliberazione consiliare n. _____ del _____ esecutiva ai sensi di Legge;

PREMESSO

- Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 20 agosto 2000, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segretario Comunale;
- Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'Ufficio di Segreteria Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuato il Sindaco competente alla modalità di espletamento del servizio, individuato il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed reciproci obblighi e garanzie;

- Che il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Autonoma Nazionale per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreterie Comunali;
- Che il Consiglio stesso ha successivamente con diversi provvedimenti espresso alcune linee di indirizzo, fornito interpretazioni e chiarimenti in merito,
- Che il Comune di Villanova Mondovì con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ in data _____ esecutiva ai sensi di legge, ha approvato lo schema di convenzione per la gestione in forma associata della funzione e del servizio in segreteria comunale (allegato A);
- Che il Comune di Pianfei, con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, ha approvato lo schema di convenzione per la gestione in forma associata della funzione e del servizio di segreteria comunale (allegato B);
- Che il Comune di Roccaforte Mondovì, con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ in data _____ esecutiva ai sensi di legge, ha approvato lo schema di convenzione per la gestione in forma associata della funzione e del servizio di segreteria comunale (allegato C);
- Che il Comune di Garessio, con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ in data _____ esecutiva ai sensi di legge, ha approvato lo schema di convenzione per la gestione in forma associata della funzione e del servizio di segreteria comunale (allegato D);

CIO’ PREMESSO

Con la presente scrittura da registrarsi in caso d’uso:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA’

I Comuni di Villanova Mondovì, Pianfei, Roccaforte Mondovì e Garessio convengono di stipulare il presente accordo per disciplinare lo svolgimento congiunto delle funzioni di Segreteria Comunale ai sensi degli artt. 30 e 98, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000, nonché dell’art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465.

Art. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di Villanova Mondovì presso il quale viene fissata la sede del servizio dell’Ufficio di Segreteria Convenzionato. Al Sindaco del Comune di Villanova Mondovì sono pertanto demandate tutte le competenze relative ai rapporti giuridici del Segretario, in applicazione del D.P.R. n. 465/97 nonché del contratto di lavoro e cioè nomina, revoca, ferie, malattia, contestazioni, addebiti, ecc.

In sede di prima attuazione si conviene che il Segretario in servizio quale titolare nella sede di Villanova Mondovì, Pianfei, Roccaforte Mondovì, Garessio venga a ricoprire automaticamente l’incarico della costituenda Segreteria convenzionata, previo rilascio di nulla osta da parte della Prefettura UTG di Torino ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei segretari Comunali Sez. Reg. Piemonte.

La costituzione della convezione si perfeziona con l'accettazione dell'incarico da parte del Segretario Comunale.

Art. 3 – MODALITA' OPERATIVE

Le prestazioni del Segretario Comunale saranno articolate in modo da assicurare la presenza presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionate alla dimensione ed alla articolazione degli appalti burocratici degli Enti convenzionati.

Di norma il Segretario, presterà servizio settimanalmente **per n. 14 ore presso il Comune di Villanova, per n. 8 ore presso il Comune di Pianfei, per 9 ore presso il Comune di Roccaforte Mondovì, per n. 5 ore presso il Comune di Garessio**. Il Segretario Comunale presterà inoltre, anche in eccedenza alla frequenza ordinaria, assistenza alle sedute del Consiglio, Giunta ed eventuali Commissioni e garantirà l'espletamento di tutte le funzioni ad esso attribuite dal Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 o altra normativa vigente in materia. L'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul **Comune di Villanova Mondovì per 14/36, sul Comune di Pianfei per 8/36, sul Comune di Roccaforte Mondovì per 9/36, sul Comune di Garessio 5/36**; il Servizio verrà espletato presso le suddette Amministrazioni Comunali secondo un calendario concordato e stilato d'intesa tra i Sindaci ed il Segretario Comunale, nel rispetto della vigente normativa contrattuale.

I giorni di servizio e gli orari potranno essere modificati di comune accordo fra i Sindaci ed il Segretario Comunale. Il Segretario Comunale in relazione a particolari esigenze di servizio, potrà gestire il carico di lavoro derogando di volta in volta, in base a valutazioni operative dal medesimo formulate e comunicate ai Sindaci interessati, dall'articolazione delle presenze come sopra indicate.

Art. 4 – TRATTAMENTO ECONOMICO

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i Comuni di Villanova Mondovì, Pianfei, Roccaforte Mondovì e Garessio, il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di Legge e contrattuali. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo Finanziario di Mobilità di cui all'art. 102, comma 5, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267, le determinazioni su retribuzioni legate al risultato previste dal contratto di lavoro dei Segretari Comunali.

Art. 5 – RAPPORTI FINANZIARI, OBBLIGHI E GARANZIE

Gli assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni contribuzione dovuta ad Istituti od Enti Assistenziali o Previdenziali, saranno erogati dal Comune di Villanova Mondovì comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero rendersi necessarie in caso di assenza o di impedimento del Segretario Comunale titolare.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate dall'art. 3.

Il Comune di Villanova Mondovì iscriverà nel proprio bilancio – Parte Uscita – tutte le spese relative agli emolumenti da corrispondere al Segretario Comunale e, Parte Entrata, il rimborso della quota da parte dei Comuni di Pianfei, Roccaforte Mondovì e Garessio.

I Comuni di Pianfei, Roccaforte Mondovì e Garessio provvederanno nel **primo quadrimestre** dell'Esercizio Finanziario al versamento, a titolo di anticipazione, di importo pari al **50%** della spesa consuntiva dell'anno precedente o presunta ed il **saldo** entra **trenta giorni** dalla comunicazione annuale del riparto.

Art. 6 – RIMBORSO SPESE VIAGGIO

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati di Pianfei, Roccaforte Mondovì e Garessio, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica in ragione di 1/5 del prezzo della benzina verde per ogni Km e delle eventuali spese autostradali effettivamente documentate. La distanza chilometrica viene computata a partire dalla sede del Comune capo convenzione seguendo il tracciato viario più breve o rapido e comprendendo ovviamente anche il viaggio di ritorno. L'onere è posto a carico dei Comuni di Pianfei, Roccaforte Mondovì e Garessio per quanto di competenza, con liquidazione diretta effettuata sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale.

Art. 7 – DURATA E CAUSA DI SCIOGLIMENTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data di costituzione formale con l'accettazione da parte del Segretario Comunale.

Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime o mutate condizioni.

La convenzione potrà inoltre essere risolta per le seguenti cause:

- Concorde volontà dei Comuni convenzionati mediante atto deliberativo consiliare adottato dai Consigli Comunali degli stessi;
- Risolta singolarmente da ciascun Ente con recesso unilaterale da parte di almeno di uno dei Comuni convenzionati, da adottare con atto deliberativo consiliare con preavviso di almeno novanta giorni.

Art. 8 – NORMA FINALE DI RIMANDO

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di Legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Villanova Mondovì, Pianfei, Roccaforte Mondovì e Garessio verrà inviata a norma dell'art. 10 del D.P.R. 465/1997 alla Prefettura UTG Torino ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali Sez. Reg. Piemonte a cura del Comune capo convenzione.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi della vigente Legge di Registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'

IL SINDACO DEL COMUNE DI PIANFEI

IL SINDACO DEL COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI'

IL SINDACO DEL COMUNE DI GARESSIO